



COMUNE DI SERRAMAZZONI

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 106 del 10/10/2020

OGGETTO:

**ISTITUZIONE BUONO PASTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MENSA E CONTESTUALE
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno DIECI del mese di OTTOBRE alle ore 12:30, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

BARTOLACELLI CLAUDIO	Sindaco	Presente
FORNARI SABINA	Assessore	Presente
GORRIERI DANIELE	Assessore	Presente
PINI SIMONA	Assessore	Presente
MARCELLAN MARA	Assessore	Presente

Assume la presidenza il sindaco, BARTOLACELLI CLAUDIO.

Partecipa alla seduta MONTANARI CRISTINA, Vice Segretario Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all'esame della proposta di deliberazione importata di seguito.

OGGETTO:
**ISTITUZIONE BUONO PASTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MENSA E CONTESTUALE
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare:

- l'art. 3, comma 4, secondo cui gli Enti Locali godono, tra l'altro, di autonomia organizzativa nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, potendo assumere ogni determinazione in merito ritenuta più opportuna al fine di assicurare l'attuazione dei principi di efficienza e di efficacia e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- l'art. 89, comma 5, secondo cui gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dallo stesso decreto, provvedono *"all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti"*;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare:

- l'art. 2, comma 1, secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici"*;
- l'art. 5, comma 2, secondo cui *"Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2 comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'art. 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici."*;

OSSERVATO:

- che l'art. 45 del CCNL – Comparto Regioni ed Autonomie Locali stipulato in data 14/09/2000 (code contrattuali), ha disciplinato il servizio mensa per i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti;
- che tale istituto contrattuale è stato previsto anche nei contratti collettivi dei Segretari Comunali, da applicare con le stesse modalità previste dal CCNL dei dipendenti degli Enti Locali;
- che allorquando l'Amministrazione non abbia la possibilità di istituire direttamente il servizio mensa, il successivo art. 46 del predetto CCNL consente di attivare buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili;
- che presso questo Ente non è stato istituito il servizio mensa, mentre sono stati finora erogati buoni pasto sostitutivi nel rispetto delle predette regole, pur in mancanza di una formale disciplina dell'Ente;

CONSIDERATO che le norme contrattuali sopra riportate, come confermate dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali inerente al triennio 2016/2018, prevedono questa possibilità per i dipendenti che prestino attività lavorativa con prosecuzione nelle ore pomeridiane, e verificato che, per effetto dell'assetto organizzativo di questo Ente, sono previsti:

- a) un rientro settimanale per la generalità dei dipendenti, per cui il personale dipendente svolge una giornata di attività lavorativa antimeridiana con prosecuzione nelle ore pomeridiane;
- b) tre rientri settimanali complessivi per i dipendenti operai;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale ritiene, come da prassi in essere, di riconoscere ai dipendenti l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa aziendale secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area della categoria (artt. 45 e 46 del C.C.N.L. 14/09/2000) mediante erogazione agli aventi diritto di *ticket restaurant* (buono pasto) sia in forma cartacea che elettronica, del valore nominale di euro 7,00 (sette);

TENUTO CONTO che l'art. 5, comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che a decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non può superare il valore nominale di 7,00 (sette) euro;

EMERSA la necessità di approvare un regolamento in materia;

VISTO lo schema di "*Regolamento per l'erogazione e l'utilizzo dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa*" predisposto dal Responsabile del Servizio Risorse Umane, e ritenuto meritevole di approvazione;

DATO ATTO che copia dell'unito regolamento è stato inoltrato alle organizzazioni sindacali di categoria ed alle RSU ai fini del confronto ex art. 5, comma 2, C.C.N.L. 21/5/2018 (in atti prot. n. 12482 del 28/9/2020) e che non è pervenuto nulla al riguardo;

RITENUTO di formulare indirizzo politico-amministrativo al Responsabile del servizio personale affinché ponga in essere tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione alla volontà manifestata con il presente atto, ovvero confermare l'istituzione del buono pasto sostitutivo del servizio mensa da erogare e riconoscere con le modalità di cui all'accluso regolamento;

PRESO ATTO della disponibilità finanziaria per le spese in argomento, verificato che nel bilancio di previsione dell'anno 2020 sono stanziati € 8.500,00 sul capitolo 1030111000 "*Spese per buoni pasto del personale dipendente*";

RILEVATO che il buono pasto, per l'Amministrazione, rientra fra le spese di personale che devono essere considerate al fine di verificare il rispetto del limite di spesa stabilito dell'art. 1, c. 557, legge n. 296/2006;

VISTO l'art. 48, comma 3, T.U.E.L., ai sensi del quale è di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

ACQUISITI ed allegati, ai sensi dell'art. 49, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Risorse Umane-Scuola;

DELIBERA

1. Di confermare il servizio sostitutivo di mensa aziendale secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti (artt. 45 e 46 del C.C.N.L. 14/09/2000), mediante erogazione agli aventi diritto di *ticket restaurant* (buono pasto) sia in forma cartacea che elettronica, del valore nominale di euro 7,00 (sette);

2. Di approvare l'unito "*Regolamento per l'erogazione e l'utilizzo dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa*" che, composto da n. 4 (quattro) articoli, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di demandare al Responsabile del servizio personale l'adozione degli atti successivi necessari a dare concreta attuazione al presente atto;
4. Di dare atto che la somma prevista nel bilancio di previsione 2020 per garantire il servizio sostitutivo di mensa ammonta ad € 8.500,00 e che tale importo trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione al capitolo 1030111000 "*Spese per buoni pasto del personale dipendente*".

COMUNE DI SERRAMAZZONI

Provincia di Modena

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

ISTITUZIONE BUONO PASTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MENSA E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 06.10.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cristina MONTANARI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 06.10.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Cristina MONTANARI



COMUNE DI SERRAMAZZONI

Provincia di Modena

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 106 del 10/10/2020

OGGETTO:

**ISTITUZIONE BUONO PASTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MENSA E CONTESTUALE
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
BARTOLACELLI CLAUDIO**

**FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MONTANARI CRISTINA**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Serramazzoni, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE E L'UTILIZZO DEI BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA

Art. 1-Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Comune di Serramazzoni, così come disciplinato dai contratti collettivi vigenti per il personale dirigente e non dirigente.
2. Il Comune di Serramazzoni, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione dei ticket restaurant (buoni pasto) sia in forma cartacea che elettronica, del valore nominale di euro 7,00.
3. L'Ente si riserva la possibilità di effettuare una revisione del valore del buono pasto nel caso l'andamento del servizio e la fruizione complessiva dei buoni segnalasse un andamento della spesa non coerente con i vincoli di bilancio.
4. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

Art. 2-Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa s'intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali.

Art. 3-Diritto al buono pasto

1. Possono usufruire del buono pasto, sostitutivo del servizio mensa, i dipendenti del Comune (a tempo indeterminato e a tempo determinato, a tempo pieno e parziale) e le altre figure tenute a prestare servizio in Comune con orario predeterminato (personale comandato o distaccato, personale del servizio civile, lavoratori con contratto di somministrazione, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori socialmente utili, tirocinanti).
2. I requisiti per l'attribuzione del buono pasto s'intendono realizzati quando il dipendente, sulla base delle disposizioni in vigore in materia di orario e delle richieste del responsabile del servizio, sia tenuto ad effettuare e di fatto effettui nella singola giornata lavorativa, anche domenicale o festiva, un orario di lavoro ricomprensivo, sia l'arco antimeridiano che quello pomeridiano e lavori, nell'arco della giornata, almeno 7 ore e dodici minuti complessive; in particolare: orario di lavoro svolto in fascia mattutina con prosecuzione nella fascia pomeridiana per almeno due ore, con una pausa documentata non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti, all'interno della quale va consumato il pasto.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.
4. Il diritto al buono pasto matura sia nelle giornate lavorative, aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo, in cui è previsto il rientro pomeridiano obbligatorio secondo il vigente orario di lavoro sia nelle giornate lavorative in cui viene effettuato il rientro pomeridiano in giornata diversa da quella in cui è previsto obbligatoriamente, su autorizzazione del relativo responsabile del servizio, manifestata in via telematica, per esigenze di lavoro straordinario ovvero per esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere; in assenza dell'autorizzazione a compiere lavoro straordinario il buono pasto non può essere attribuito.
5. Il diritto al buono pasto non matura in caso di assenza dal servizio per qualsiasi motivo (malattia, ferie, congedi straordinari, ecc...) e in caso di svolgimento di missioni ove si fruisca del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute, o qualora il servizio esterno per il quale si è ordinati in missione comprenda l'erogazione gratuita del pasto.

6. Il diritto al servizio sostitutivo di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dai sistemi di rilevazione delle presenze, pertanto il conteggio dei buoni pasto spettanti è effettuato sulla base delle risultanze delle timbrature del badge; non sono attribuiti buoni pasto a chi non abbia correttamente adempiuto, nei modi suindicati, alle operazioni di timbratura.
7. Il diritto al buono pasto non matura nel caso di attività lavorativa svolta in modalità “agile” (smart working).
8. E' esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno, anche nel caso in cui l'attività lavorativa si protragga in ore serali e notturne.

Art. 4-Buoni pasto cartacei

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti è effettuata con cadenza mensile successivamente alla maturazione del diritto alla fruizione dei buoni, come risulta dal cartellino marcatempo.
2. I buoni pasto saranno consegnati ai dipendenti a cura dell'Economo, su indicazione dell'Ufficio Personale, entro le prime due settimane del mese successivo al bimestre di riferimento.
3. In caso di furto o smarrimento, non saranno consegnati altri buoni pasto in sostituzione.
4. I buoni pasto sono spendibili fino alla data di scadenza impressa su ciascuno di essi e, se non utilizzati entro tale data, possono essere restituiti e sostituiti solo se preventivamente concordato con la ditta fornitrice.
5. I buoni pasto devono essere ritirati dai dipendenti entro il termine perentorio di mesi sei a decorrere dall'ultimo giorno del mese di maturazione, a pena di decadenza del diritto.
6. Qualora il dipendente sia materialmente impossibilitato a provvedere al ritiro dei buoni pasto, può delegare in forma scritta un altro soggetto, il quale si assume la piena responsabilità della successiva consegna all'interessato.